

Roma, 28 dicembre 2011



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Prot. 37/0008386

*Al Consiglio Nazionale delle Ricerche**Alla Agenzia del Territorio*

Oggetto: istanza di interpello ex art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – assunzioni ex L. n. 68/1999 – base di computo.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Agenzia del Territorio hanno formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui alla L. n. 68/1999, concernenti le modalità di assunzione del personale appartenente alle categorie protette e la corretta individuazione della base di computo di cui all'art. 4 della predetta Legge.

Più in particolare il CNR e l'Agenzia chiedono se sia o meno obbligatoria l'iscrizione alle liste di collocamento del personale da assumere qualora siano svolte procedure concorsuali. Inoltre il CNR chiede anche se dal computo di calcolo su cui conteggiare il contingente annuale da assumere vadano esclusi, oltre i dirigenti amministrativi, anche i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologici.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale del Mercato del Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Quanto al primo quesito occorre anzitutto ricordare che, secondo l'art. 8 della L. n. 68/1999, per le persone disabili *“che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative”*, sussiste l'obbligo di iscrizione nell'apposito elenco tenuto dagli Uffici competenti; tale iscrizione, come si evince dal comma 1 dello stesso art. 8 – in cui si richiede la compilazione di una scheda contenente, fra l'altro, le capacità lavorative, le abilità, le competenze, le inclinazioni della persona nonché la natura e il grado della minorazione – **è funzionale ad un utile inserimento lavorativo.**

Ai fini dell'avviamento al lavoro nel settore pubblico, va invece ricordato che, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. modifiche e integrazioni, *“le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di*

collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere”.

Inoltre l'art. 7, comma 4, del D.P.R. n. 333/2000 – “*Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili*” – stabilisce ancora che “*i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni con **chiamata nominativa** dei soggetti disabili solo nell'ambito delle convenzioni, stipulate ai sensi dell'articolo 11, della legge n. 68 del 1999 (...)*”.

Da quanto sopra si evince pertanto che l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2, della L. n. 68/1999 costituisce presupposto per accedere alla riserva dei posti nelle procedure selettive e condizione per la chiamata numerica e nominativa (resta ferma la preferenza a parità di merito e a parità di titoli di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994).

Sul punto va tuttavia chiarito che, ai soli fini della procedura di partecipazione alle procedure selettive, l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio non costituisce condizione necessaria. In altri termini, la selezione attraverso concorso pubblico, è utile alla individuazione dei soggetti con i quali l'Amministrazione potrà utilmente sottoscrivere un contratto di lavoro; a seguito di tale selezione ed ai fini della sottoscrizione del contratto di lavoro occorrerà tuttavia che il soggetto disabile sia iscritto alle liste di collocamento.

Quanto al secondo quesito – nel ricordare che l'art. 4 della L. n. 68/1999 prevede che, agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti, fra gli altri, “*i dirigenti*” – si evidenzia che dall'esame dell'art. 12 del *Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione*, relativo ai ricercatori e tecnologi, tali categorie sono da iscriversi nell'area del personale non dirigente. In effetti dette figure professionali, per quanto “*non gerarchicamente subordinate alla dirigenza*” perché dotate di autonomia gestionale, non rientrano organicamente nella stessa, con la conseguenza che non possono essere scomutate ai fini del calcolo della percentuale d'obbligo di cui alla L. n. 68/1999.

Resta ferma tuttavia l'esclusione di tali soggetti nelle ipotesi affrontate dalla risposta ad interpello n. 24/2009 cui si fa rinvio.

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Paolo Pennesi)

DP